



Comune di Monteu da Po

(Antica Città Romana di "Industria")

PROVINCIA DI TORINO
Via Municipio n. 3 - C.A.P. 10020

Allegato D

Bozza di convenzione per la concessione in uso in forma continuativa dei locali del Teatro Comunale

*(ai sensi del Regolamento per la concessione in uso dei locali del Teatro comunale,
approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 18/07/2013)*

TRA

IL COMUNE DI MONTEU DA PO

E

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in Monteu da Po,
nella residenza municipale sita in Via Municipio 3, tra i signori:

- _____ Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di
Monteu da Po, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo ai sensi
dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

- Il sig. _____ che interviene e stipula quale Presidente/ Legale
rappresentante di _____, presa visione del Regolamento per la concessione
in uso dei locali del Teatro comunale, approvato con deliberazione n. 25 del 18/07/2013;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Monteu da Po, in qualità di proprietario, concede a _____ il diritto
d'uso del locale _____ del Teatro Comunale in Via San Giovanni 5, con annessi
servizi.

ART. 2 - Durata della concessione

La durata della concessione è di anni, e precisamente dal _____ al _____ e
non è tacitamente rinnovabile.

ART. 3 – Modalità di utilizzazione dei beni oggetto della convenzione

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Gli stessi beni dovranno essere utilizzati dal concessionario secondo la diligenza del buon padre di famiglia e riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni.

ART. 4 – Responsabilità del Concessionario

Per tutta la durata della concessione, il concessionario sarà considerato a termini di legge responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate. Resta comunque inteso che qualsiasi onere o responsabilità civile o amministrativa derivante dall'organizzazione e gestione di iniziative e spettacoli di vario genere, previa preventiva approvazione del Comune di Monteu da Po, rimane a completo carico del concessionario, comprese le spese per eventuali interventi manutentivi, anche di carattere straordinario, resi necessari a seguito dello svolgimento delle iniziative in questione.

Il Concessionario, con la firma del presente atto, solleva il Comune da qualsiasi onere e responsabilità per incidenti e danni che dovessero accadere a persone e cose per lo svolgimento della propria attività nel locale concesso in uso.

ART. 5 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si assume i seguenti oneri:

- a) versare all'Amministrazione il canone annuo di € _____;
- b) raccolta dei rifiuti prodotti negli appositi contenitori;
- c) pagamento del 50% delle spese riguardanti i consumi di energia elettrica, acqua, gas, rimborsando il Comune, che le anticipa, per un importo da versare in unica soluzione entro la chiusura dell'esercizio finanziario;
- d) stipula della polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi derivanti dalla gestione del locale;
- e) manutenzione e sistemazione ordinaria del locale e dei relativi accessori, anche in conseguenza di manifestazioni svolte dal concessionario e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Altre modifiche o innovazioni da parte del Concessionario potranno essere eseguite solo dopo avere ottenuto specifiche autorizzazioni da parte dei competenti organi tecnici del Comune. Quest'ultimo ha diritto di ritenere quanto eseguito dal gestore, senza alcun obbligo di corresponsione di compenso per le opere eseguite. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore di ripristino dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni provocati, a strutture o attrezzature, dall'esecuzione di lavori eseguiti dal gestore e non preventivamente autorizzati.

Ai sensi dei Decreti Ministeriali che dettano norme per i locali di pubblico spettacolo, il Concessionario assume il ruolo di responsabile della sicurezza e si impegna a garantire la stessa durante l'esercizio della struttura.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le incombenze amministrative derivanti dall'utilizzo della struttura, l'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie, sia di carattere sanitario sia relative alla prevenzione incendi, ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza prescritte dalle vigenti normative.

ART. 6 – Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune gli oneri relativi a:

- a) manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti quando non dovuta a negligenza nella ordinaria manutenzione degli stessi;
- b) manutenzione e sistemazione straordinaria del locale e dei relativi accessori in conseguenza di manifestazioni promosse od organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà, in qualunque momento, far ispezionare l'impianto e/o le attrezzature, quindi richiedere al Concessionario di adottare tutti quei provvedimenti e accorgimenti che riterrà necessari o anche solo opportuni per la loro buona tenuta e/o conservazione.

Laddove fossero verificate, da parte dei competenti uffici comunali, inadempienze rispetto a quanto previsto al precedente articolo, il Comune ha facoltà di sospendere, senza ulteriori formalità, la concessione della struttura, fatta salva la facoltà di rivalersi per ulteriori maggiori danni.

ART. 7 – Cause di risoluzione

La presente convenzione può essere sciolta in qualunque momento previo consenso tra le parti.

La concessione potrà essere revocata o sospesa temporaneamente in modo totale o parziale, con effetto immediato, dall'Ente, senza che il Concessionario possa pretendere rimborsi o risarcimenti, quando:

- a) la struttura diventi inidonea agli usi previsti;
- b) per ragioni di pubblica utilità, il Comune necessiti del locale;
- c) il Concessionario avesse disatteso uno o più delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti nei precedenti articoli.

Nell'ipotesi di una temporanea sospensione, come da punto b), il Comune si impegna a mettere a disposizione del Concessionario altri locali che siano idonei a garantire la continuità di utilizzo.

ART.8 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e al Regolamento per la concessione in uso dei locali del Teatro Comunale, approvato con delibera del Consiglio n° 25 del 18 luglio 2013, di cui il Concessionario dichiara di avere preso attenta visione e che diviene parte integrante della presente convenzione.

ART.9 – Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del Concessionario.

ART.10 – Riserva d'uso

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso del bene, per attività istituzionali, per un massimo di giorni all'anno.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Il Concessionario
